

## LO SCARTO COME ELEMENTO QUALIFICANTE DELLE FONTI PER LA STORIOGRAFIA \*

In un lungo saggio dedicato allo scarto Marcelo Bazan Lazcano<sup>1</sup> conduce una stimolante analisi dei diversi problemi che si collegano alle operazioni di scarto. Egli affronta il tema essenzialmente sotto il profilo teorico, pur facendo puntuali riferimenti alle norme previste nel suo paese, l'Argentina, e alla prassi instauratasi. Articola la sua trattazione illustrando appunto i modi in cui viene effettuato lo scarto negli archivi amministrativi, i poteri dell'Archivo General de la Nación e alcune delle disposizioni vigenti; espone quindi il suo punto di vista in relazione alla selezione,

\* L'articolo è stato scritto quando ancora non si era profilata la possibilità del passaggio dell'amministrazione degli archivi di stato dal ministero dell'Interno al ministero per i Beni culturali e ambientali. Ho preferito non adeguare l'articolo alla nuova disciplina in materia di commissioni di sorveglianza perché non mi sembra inutile mettere a confronto la situazione precedente con quella attuale: ad una situazione regolata da norme nel complesso valide, suscettibili comunque di essere ancora migliorate per quegli aspetti che nel corso dei dodici anni di applicazione della legge del '63 non si erano dimostrati pienamente attuabili, si sostituisce ora una disciplina i cui connotati più evidenti sembrano essere l'ambiguità e una conseguente contraddittorietà (si veda anche l'articolo di P. D'Angiolini su questo stesso fascicolo). Giova tuttavia ricordare che proprio il settore della sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito degli organi dello stato ha corso i rischi più gravi nella fase di costituzione del nuovo ministero. La prima formulazione del progetto governativo lasciava al ministero dell'Interno attribuzioni in ordine «agli atti degli ultimi 50 anni» e a «quelli considerati come eccezione alla libera consultabilità dall'art. 21 del d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409». Questo comportava l'automatica esclusione degli archivisti di stato dalle commissioni di sorveglianza. Nel corso della discussione del progetto al Senato è stata soppressa la parte riguardante le attribuzioni relative «agli atti degli ultimi 50 anni» ed è stata in tal modo garantita la presenza degli archivisti nelle commissioni. Purtroppo l'infelice formulazione dell'art. 1 della l. 29 gen. 1975, n. 5 ha consentito al ministero dell'Interno, in base a un'interpretazione che non trova conforto né nella lettera né nello spirito della legge sugli archivi del '63, di prevedere l'inserimento di un funzionario dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno nelle commissioni di sorveglianza al fine dell'«accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili» (art. 3, primo comma, del D.P.R. 30 dic. 1975, n. 854).

Quando gli archivi dipendevano dal ministero dell'Interno gli archivisti facevano parte delle commissioni di sorveglianza non in qualità di rappresentanti del ministero

<sup>1</sup> M. BAZAN LAZCANO, *El descarte*, in *Revista del Archivo General de la Nación*, II, n. 2 (1972).

all'impostazione di questa operazione, al rapporto tra la storia dell'ente e la storia, al nesso tra selezione e ordinamento, al microfilm, al rapporto tra archivio amministrativo e archivio storico, per concludere infine con proposte per una soluzione concreta.

La normativa vigente in Argentina prevede gli *archivos administrativos* dai quali i documenti vengono versati dopo 30 anni all'Archivo General<sup>1</sup>. Non si tratta, come potrebbe sembrare, di archivi intermedi in quanto in essi non è riconosciuta una sfera di competenza specifica per gli archivisti. Sebbene la legge archivistica non preveda la possibilità di effettuare scarti quando i documenti si trovano ancora presso gli *archivos administrativos*, una pluralità di norme non armonizzate tra loro consente sotto la spinta della carenza di spazio, ripetute violazioni di disposizioni precise: di fatto si è stabilita una prassi che lascia ai funzionari delle diverse amministrazioni un ampio margine di decisione in ordine allo scarto, mentre all'Archivo General è conferito solo un generico potere di «Inspeccionar los archivos administrativos dependientes por el Poder Ejecutivo y requerir la colaboración de los funcionarios encargados de su

del'Interno, ma semplicemente in qualità di archivisti di stato, cioè di funzionari con una competenza specifica in ordine alla tenuta degli archivi correnti e di deposito, e in ordine alla selezione dei documenti da destinare alla conservazione negli archivi di stato. Queste due funzioni, esclusivamente tecniche e quindi proprie degli archivisti, prescindono per la loro natura da ogni distinzione tra documenti liberamente consultabili e documenti la cui consultabilità è subordinata all'autorizzazione del ministero dell'Interno. L'inserimento di un rappresentante del ministero dell'Interno parte quindi da due presupposti erronei. In primo luogo presuppone che vi siano documenti la cui natura comporti la destinazione alla segretezza fino ai cinquant'anni; non vi è invece nessun documento che possa essere sottratto alla consultazione quando la segretezza della «notizia» in esso contenuta non sia più «attuale». Non serve quindi che un accertamento della segretezza degli atti venga fatto al momento del loro versamento quando essa può venir meno anche di lì a poco tempo; occorre invece che sia fatta al momento della richiesta di consultazione.

In secondo luogo se proprio si vuole fare in sede di commissione di scarto la dichiarazione circa il permanere del segreto o della riservatezza in questo o quel documento, tale dichiarazione dovrebbe esser fatta dai rappresentanti stessi dell'Amministrazione che li ha prodotti e li ha qualificati tali fin dall'origine. Il giudizio suppletivo di un rappresentante del ministero dell'Interno appare in tale sede non solo superfluo, ma anche lesivo della competenza altrui almeno fin che le carte appartengono ancora all'ufficio di provenienza.

<sup>1</sup> Per un'informazione più ampia sull'organizzazione archivistica in Argentina si veda E. LODOLINI, *L'archivio generale della nazione e l'organizzazione archivistica argentina*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XXXII (1972), pp. 78-86. In appendice è pubblicata la legge archivistica argentina del 1961.

conservación», potere che in pratica viene esercitato solo nella fase in cui i documenti vengono versati dopo 30 anni nell'Archivo General e pertanto quando già sono stati eseguiti gli scarti senza alcun intervento di archivisti.

Le nostre commissioni di sorveglianza<sup>1</sup> costituiscono quindi, almeno in linea di principio, una situazione indubbiamente più vantaggiosa, anche se, come si dirà più avanti, sono di fatto insufficienti per garantire all'archivista la possibilità di esercitare le funzioni inerenti alla sorveglianza e allo scarto con la serietà che tali delicati compiti richiedono.

Dei diversi aspetti esaminati dall'autore mi sembra opportuno riprendere due temi che presentano un particolare interesse: la ricerca del fondamento dello scarto, che l'autore si limita a suggerire senza peraltro approfondirne l'analisi, e la relazione tra scarto e ordinamento alla quale egli attribuisce un'importanza preminente e che invece a me sembra fuorviante per una soluzione razionale del problema dello scarto.

L'autore non pone in dubbio la necessità dello scarto e affronta direttamente il problema dei modi secondo i quali debba procedersi ad esso, e della possibilità di formulare criteri determinati per la valutazione delle carte. Esita a trovare un fondamento per tale necessità, lasciando tuttavia affiorare una giustificata insoddisfazione per il nesso di causalità tra mancanza di spazio e scarto. Per contro muove alcune obiezioni all'archivista nordamericano T.H. Schelleberg il quale, riprendendo un'osservazione dell'archivista tedesco Meismer del 1901, nota come sarebbe scarsamente utile ai ricercatori la conservazione indiscriminata dell'intera produzione documentaria la cui mole immensa renderebbe impossibile ogni ricerca. Obiezioni che il Lazcano estende con disinvoltura a Benedetto Croce, il quale sosteneva già all'inizio del secolo, con la consapevolezza che gli veniva da un'assidua e fruttuosa frequenza negli archivi, come fosse contrario ai fini stessi della cultura conservare con furore maniacale tutti i documenti. Le obiezioni del Lazcano derivano dall'esigenza di trovare un fondamento teorico ai problemi archivistici, e quindi anche a quello dello scarto, respingendo ogni concezione empirica e intuitiva dell'archivistica.

Con pari energia l'autore respinge anche le argomentazioni — talora incuranti di cercare una verifica nelle situazioni concrete — condotte

<sup>1</sup> Per l'indicazione dei provvedimenti che hanno regolato lo scarto in Italia dal 1875 al 1939 si rimanda al saggio di L. A. PAGANO, *Note sulla eliminazione degli atti d'archivio di inutile conservazione (scarti)*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XV (1955), pp. 100-105. A quei provvedimenti debbono aggiungersi il D.P.R. 30 sett. 1963, n. 1409, in particolare gli artt. 25 e 27, e il D.P.R. 30 dic. 1975, n. 854.

comunque con indubbia consequenzialità da Lodolini<sup>1</sup>, adottando una posizione intermedia che si desume da una serie di riflessioni acute le quali tuttavia non conducono a un superamento dell'antitesi tra criteri empirici e ricerca di obiettività scientifica.

Del resto è difficile superare tale antitesi ove non si riconosca esplicitamente, quale esigenza metodologica fondamentale dell'archivistica, che ogni formulazione teorica deve essere elaborazione di dati forniti dall'esperienza, ripensamento critico delle operazioni svolte nella risoluzione dei problemi affrontati ogni giorno. Le definizioni astratte possono poi essere estese a ulteriori esperienze senza timore di troppo frequenti smentite, soltanto se assumano come criterio informatore un notevole grado di flessibilità e conferiscano un certo margine di discrezionalità all'archivista.

È senza dubbio vero che la mancanza di spazio, come nota l'autore argentino, sia un problema che non si può eludere facilmente, ma non è sufficiente fermarsi a questa constatazione: indagare sul fondamento dello scarto è necessario perché l'archivista possa dare un senso preciso a questa operazione che costituisce uno degli aspetti più impegnativi delle sue funzioni.

Sotto il profilo storiografico, giuridico e archivistico non è possibile trovare giustificazioni obiettive allo scarto. La distinzione tra documenti che hanno o non hanno valore storico è accettabile per la compilazione dei verbali di versamento, ma non ha certamente un valore obiettivo, né dichiarativo né costitutivo, nell'ambito della rilevanza storica: si pensi ai molti casi in cui si è proceduto allo scarto di archivi rilevanti. Non è possibile in nessun caso stabilire con assoluta certezza che certe serie non potrebbero mai essere utilizzate per fini di studio. Non è valido il criterio di distruggere documenti di cui esistono più copie perché ciascuna copia si inserisce in un contesto diverso a seconda dell'ufficio cui perviene dando luogo a una pluralità di fonti non identiche. Se è vero che esistono serie omogenee di cui potrebbe mantenersi soltanto un campione, non è affatto escluso che — per quell'elemento di imprevedibilità per cui, nonostante leggi e regolamenti sulla tenuta degli archivi, un criterio empirico finisce sempre col prevalere nella formazione dell'archivio corrente — documenti di grande rilievo possano trovarsi classificati e archiviati in serie solo indirettamente connesse a quei documenti. Oltre al fatto che indagini a fini statistici o sociologici utilizzano preferibilmente serie archivistiche carat-

<sup>1</sup> L'A. si riferisce essenzialmente a E. LODOLINI, *Questioni di base dell'archivistica*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XXX (1970), in particolare alle pp. 341-350.

terizzate dalla ripetitività di certi dati<sup>1</sup>. C'è poi il caso di serie archivistiche di non particolare rilievo, che acquistano valore quando siano andate distrutte accidentalmente serie più rilevanti.

Se ci si riferisce agli archivi, nella loro funzione di garantire la certezza del diritto, è altrettanto difficile stabilire a priori se certi documenti non potranno mai essere utilizzati per la tutela di eventuali diritti.

Se infine consideriamo lo scarto sotto un profilo specificamente archivistico, notiamo come questo possa entrare in conflitto col principio del vincolo archivistico. Non tanto se si esamina tale vincolo nella ormai tradizionale connotazione giuridica di elemento unificatore che qualifica l'archivio come *universitas rerum* — e quindi come bene demaniale —, poiché lo scarto inteso come atto di sdeமானializzazione, costituisce sotto questo aspetto una soluzione di compromesso, ma in sostanza accettabile per procedere allo scarto dei documenti: infatti operando sui singoli beni dell'*universitas*, ne consente una parziale distruzione senza alterare il concetto di *universitas*. Del resto sarebbe senza dubbio carente una legislazione che conferisse la natura di beni demaniali soltanto ai documenti conservati negli archivi di stato.

Il problema si pone invece se si esamina il vincolo archivistico nell'accezione di elemento che determina la « struttura » di un archivio, cioè il nesso di interdipendenza che collega i documenti tra loro. Tale vincolo prescinde naturalmente dal giudizio di valore sul contenuto dei documenti, mentre lo scarto è conseguenza di quel giudizio: si tratta cioè di due fenomeni che, riferendosi a un ordine logico diverso, non possono essere messi in correlazione, senza dar luogo a soluzioni arbitrarie. Infatti lo scarto non provoca modifiche nel vincolo archivistico, tanto è vero che i documenti selezionati per la conservazione restano collegati dal vincolo posto in essere al momento della loro classificazione; e se, nell'ordinarli dopo lo scarto, si provvede a non alterare la classificazione originaria, l'archivio mantiene la struttura che aveva prima dello scarto, nonostante la distruzione di una parte dei documenti e, in occasione di versamenti successivi relativi a quella stessa serie, sarà sempre possibile collocare i fascicoli secondo l'ordine originario<sup>2</sup>. Lo scarto incide però

<sup>1</sup> Proprio per queste categorie di documenti però, solitamente di dimensioni imponenti, potrebbe procedersi allo scarto senza danno alcuno se annualmente o comunque periodicamente, gli uffici stessi procedessero a trascrivere i dati essenziali su schede o registri e a procedere essi stessi a determinate elaborazioni statistiche di quei dati.

<sup>2</sup> Sarebbe utile dare notizia nell'inventario anche delle serie eliminate segnalandone le date e la consistenza. È tale il disordine negli archivi di deposito dei ministeri che per le serie archivistiche moderne non si è mai sicuri se le lacune potranno es-

sull'integrità dell'archivio ed è arbitrario proprio perché in relazione al vincolo archivistico tutti i documenti hanno la stessa importanza<sup>1</sup>.

È comunque essenziale tener presente che quel che genera rammarico in coloro che utilizzano i documenti non è certamente il fatto archivistico, la constatazione cioè che un archivio si presenti con le lacune prodotte dalle operazioni di scarto. Il rammarico degli studiosi nasce dal non trovare quelle serie nelle quali, sulla base di riferimenti storici o archivistici, potevano supporre la presenza di documenti essenziali alle loro ricerche. In secondo luogo (ma a questo aspetto gli studiosi non sono in genere particolarmente sensibili), dal trovarsi di fronte ad archivi il cui ordinamento abbia sconvolto in maniera tale la struttura originaria dell'archivio da non consentire l'identificazione degli uffici che producevano le carte o quanto meno da non poterne isolare le competenze istituzionali e le funzioni effettivamente svolte.

Il fondamento dello scarto va ricercato invece in quella che può essere considerata una legge costante di economicità presente in ogni processo evolutivo: l'accoglimento cioè di quegli elementi della fase trascorsa, funzionali ed essenziali allo svolgimento della fase in atto e quindi al suo superamento. Nel settore specifico della conservazione delle fonti si

---

sere colmate da versamenti successivi o se invece sono dovute a dispersione o a scarti. Questa incertezza costituisce un freno per l'archivista scrupoloso a pubblicare i propri inventari. Si potrebbe forse studiare un sistema di schede per ciascun archivio di ufficio statale nel quale indicare le serie esistenti segnalando periodicamente quali documenti sono stati versati nell'archivio di stato e quali inviati al macero.

<sup>1</sup> Lo scarto trova invece una giustificazione se lo si esamina dal punto di vista degli uffici statali i quali vogliono liberarsi della documentazione non più occorrente alle loro esigenze, anche se recentissima. Sorge evidentemente un conflitto tra l'interesse delle amministrazioni a recuperare spazio e quello degli archivisti di stato a conservare i documenti cioè le fonti archivistiche. È ovvio che i criteri che intendono adottare i funzionari delle amministrazioni e quelli adottati dagli archivisti per la qualificazione delle fonti, solo casualmente possono coincidere. Poiché l'obiettivo delle amministrazioni statali è quello di liberarsi — attraverso la distruzione o il trasferimento altrove — dei documenti relativi ad affari esauriti, mentre l'obiettivo degli archivisti è la conservazione — in seguito a selezione delle carte —, ne consegue che è necessario conferire interamente agli archivisti la competenza relativa alla scelta dei documenti da conservare o da distruggere, quando non siano più necessari agli uffici statali, momento questo che può verificarsi ovviamente anche prima dei 40 anni previsti per il versamento degli atti negli archivi di stato. Sostanzialmente in questo senso si esprime anche E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 435, che ritiene però sia necessario rispettare rigorosamente i termini cronologici previsti dall'art. 23 della legge sugli archivi.

Parallelamente a questa tendenza a voler distruggere la gran massa dei documenti, gli uffici statali sono invece assai gelosi dei documenti che reputano importanti (e in genere lo sono davvero) e evitano di versarli anche quando siano di data remota.

tratta della necessità di lasciare testimonianza « vitale » di una civiltà ove i criteri per procedere alla qualificazione delle fonti sono essi stessi elementi qualificanti di quella determinata cultura<sup>1</sup>. Non quindi un mero problema di spazio, ma « necessità » di selezione, necessità — attraverso la qualificazione delle fonti — di rendere presente il passato, di dare al presente la certezza di durare, di operare creativamente nel futuro.

Come è impensabile e quasi mostruosa l'idea di una città nella quale dalla sua fondazione non si siano mai verificate distruzioni o trasformazioni, ma soltanto: aggiunte<sup>2</sup>, così appare impensabile l'idea di archivi che — come immensi cimiteri<sup>3</sup> — conservassero tutte le carte di tutti gli uffici statali. Il mito della conservazione indiscriminata riflette un ideale di staticità che contrasta con il senso della vita che, essendo innovazione continua, impone modifiche e trasformazioni. Lo scarto risponde quindi all'esigenza di scegliere per la conservazione quei documenti che sembrano ai contemporanei essenziali per la comprensione della propria epoca (o di quella immediatamente precedente). Questo non comporta che i documenti distrutti siano privi di valore storico — giacché il valore storico può ravvisarsi in qualsiasi manifestazione del pensiero e dell'attività dell'uomo — ma soltanto che non sembrano al selezionatore così essenziali da accrescere in maniera determinante la possibilità di comprensione storica. Ne consegue che è ingiusto imputare all'archivista l'incapacità di indovinare quali saranno gli orientamenti storiografici nei secoli futuri,

<sup>1</sup> Qui il discorso potrebbe farsi assai complesso. Non mi riferisco infatti alla fase definitiva in cui l'archivista deve decidere se sia il caso di scartare o meno determinati atti di un qualsiasi ufficio statale, ma piuttosto a quel complesso di fattori politici, culturali e morali che caratterizzano una società e concorrono quindi a determinare l'effettiva volontà e capacità della pubblica amministrazione di rispettare e conservare le fonti. È sintomatica a questo proposito la vicenda che ha portato alla distruzione dei trentanovemila fascicoli del Sifar, i quali erano stati costituiti in maniera illegittima, ma dal momento che ormai esistevano, costituivano proprio perché illegittimi una fonte di eccezionale rilevanza storica.

<sup>2</sup> È ovvio che questa osservazione non intende essere una giustificazione dei continui interventi che contribuiscono, sotto la spinta della speculazione economica, a deturpare le città e il paesaggio. Ma è spontaneo il riferimento all'urbanistica che oggi tende al recupero dell'ambiente perché venga conservato nelle sue caratteristiche essenziali prescindendo dalla presenza di monumenti insigni. Soltanto una destinazione funzionale alle esigenze della vita attuale salva però i complessi urbanistici antichi, interessanti ma di non particolare rilievo artistico, dal deperimento che alla lunga potrebbe portare a determinarne la distruzione.

<sup>3</sup> Questa espressione è stata già usata da altri, ma mi piace ripeterla perché è particolarmente rappresentativa della sensazione suscitata dai grandi complessi di documenti inutilizzati.

mentre è doveroso che egli segua attentamente gli sviluppi storiografici della sua epoca ed operi lo scarto in armonia con essi ma anche con la consapevolezza di poter incidere attraverso le sue decisioni sui futuri orientamenti.

Naturalmente quanto si è detto si collega al fatto ormai acquisito che i documenti di per sé non forniscono mai una risposta definitiva ai problemi della storiografia<sup>1</sup> (nel qual caso forse avrebbe senso l'equazione 'maggiore quantità di documenti' = 'maggiore comprensione storica'). Mentre è la diversa lettura, determinata dal diverso clima culturale nel quale si forma il ricercatore e quindi la diversa problematica sottesa al suo bisogno di indagare nel passato (remoto o prossimo), che può modificare o arricchire il giudizio storico e conferisce comunque alle fonti esistenti una perenne vitalità.

Piuttosto che perdersi nella impossibile ricerca di criteri astratti e aprioristici in base ai quali effettuare lo scarto, è più utile esaminare i due aspetti che concorrono a determinare le condizioni adeguate per eseguire in maniera ragionevole le operazioni di scarto: la preparazione professionale dell'archivista e le norme sulla sorveglianza. Se infatti, alla luce dell'elaborazione storiografica, è possibile stabilire che determinate serie non debbono in alcun modo essere distrutte, per tutte le altre serie deve essere l'archivista a decidere volta per volta se effettuare o no lo scarto. Non sembra pienamente risolutiva l'adozione dei massimari di scarto perché le difficoltà dello scarto non riguardano né le serie per le quali si può stabilire con certezza che debbono essere conservate, né quelle — di cui appunto possono occuparsi i massimari — che con quasi altrettanta certezza possono essere distrutte, bensì riguardano la grande massa dei documenti che presentano un certo grado di interesse e pur tuttavia richiedono una selezione. Con la revisione periodica i massimari possono adeguarsi al mutare nel tempo dell'importanza dei documenti di una medesima categoria, ma sono sempre di scarso ausilio quando si debba procedere alla selezione tra fascicolo e fascicolo di una stessa categoria; né in pratica l'esame comparativo dei massimari di scarto di diversi uffici riesce a dare un apporto determinante quando l'archivista debba affrontare quel complesso di valutazioni tra il fondo esaminato e le altre eventuali fonti dirette o accessorie in relazione alla loro futura effettiva disponibilità.

<sup>1</sup> Si veda a questo proposito, V. STELLA, *La storiografia e l'archivistica, il lavoro d'archivio e l'archivista*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXXII (1972), p. 276: «...fonti privilegiate non esistono, essendo tutte non fatti, come potrebbe credere la mentalità non del tutto scomparsa dell'ingenuo realismo, ma interpretazioni».

A ciò si aggiunga che anche quando sia possibile prevedere quali di queste fonti saranno selezionate per la conservazione, non è facile prevederle con certezza la data di ingresso nell'archivio di stato<sup>1</sup>. I massimari risolvono cioè soltanto i casi che non creano gravi dubbi nel selezionatore. Inoltre se le decisioni sullo scarto sono prese dagli archivisti e non esclusivamente sulla base di formulari-tipo non saranno mai identiche nell'arco di un certo periodo di tempo e determineranno, sia pure in forma frammentaria, una testimonianza più ricca e più viva dell'attività svolta dall'ente.

Il problema di fronte al quale si trova l'archivista quando esamina la documentazione prodotta da un ente durante l'esercizio di una determinata competenza è quello di cogliere l'evento storico di cui quella competenza è un riflesso e valutarne la rilevanza. Non garantiscono ovviamente dalla possibilità di decisioni inopportune la competenza e l'affinamento della sensibilità e dell'intuito che l'archivista acquisisce attraverso le ricerche di studio, la 'scrematura', le ricerche amministrative, lo scambio di informazioni con i funzionari delle altre amministrazioni, con i colleghi e con gli studiosi, la sua personale attività di ricercatore, gli ordinamenti, i suggerimenti forniti dai mezzi dell'informazione (radio, televisione, stampa) che l'archivista può utilizzare considerandoli nella particolare prospettiva di fonti coeve alla documentazione su cui dovrà effettuare lo scarto nel giro di qualche anno. La possibilità di operare scelte suscettibili di critica è comunque sempre implicita in ogni attività che comporti una facoltà di decisione.

Molti archivisti, e tra questi anche l'autore argentino, ritengono che lo scarto debba collegarsi all'ordinamento del fondo<sup>2</sup>. A questo proposito è necessario riprendere un'osservazione precedente per chiarire che ai fini di un corretto ordinamento non è necessaria — per la maggior parte

<sup>1</sup> L'art. 23 della legge sugli archivi parla infatti di affari esauriti da oltre 40 anni. Come ho già avuto occasione di notare esistono affari connessi tra loro in modo tale da consentire all'ufficio statale di obiettare a ragione che non si sono verificate soluzioni di continuità. P. CARUCCI, *Alcune osservazioni sulla consultabilità dei documenti*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXXIII (1973), p. 289, nota 1.

<sup>2</sup> L'A. si riferisce spesso per sostenere la sua tesi al saggio di A. LOMBARDO, *Il problema dello scarto degli atti d'archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XV (1955). Lombardo vi sostiene con vigore un principio molto importante che si può sintetizzare nell'affermazione che « il problema dello scarto è un problema di selezione storica » (p. 318). Le sue osservazioni sulla connessione tra scarto e ordinamento però trovavano una giustificazione allora, nel diverso contesto normativo e in un momento in cui non era ancora entrata nel vivo la problematica oggi attualissima sulla necessità degli archivi intermedi.

degli archivi moderni<sup>1</sup> — la valutazione del contenuto dei documenti, che è invece fondamentale per lo scarto. L'ordinamento va fatto sulla base dell'identificazione dell'ufficio e dell'individuazione delle classifiche originarie<sup>2</sup>, riportate in genere nell'intestazione dei fascicoli, più raramente sui singoli documenti, le quali possono permanere inalterate anche quando l'ufficio abbia subito modifiche nel nome o nella struttura, o viceversa essere modificate senza trasformazioni dell'ufficio. Quando abbia suddiviso i fascicoli<sup>3</sup> l'ordinatore potrà disporre le categorie o, nel caso di archivi più complessi, le diverse serie a loro volta comprendenti più categorie, secondo criteri diversi (cronologico, onomastico, topografico, logico, ecc.) che risultano dalla preferenza accordata a un elemento rispetto agli altri. È ovvio che cristallizzando nella forma scritta serie e categorie che riflettono competenze che si svolgevano contemporaneamente si deve istituire un ordine che solo in alcuni casi è necessariamente determinato dal tipo di classifica o dalla struttura dell'ufficio. In genere tale ordine è frutto di una scelta — quindi non priva di alternative — operata dall'ordinatore<sup>4</sup> anche quando nella sostanza sia stato rispettato il vincolo archivistico rilevabile dalle classifiche.

Gli archivi moderni, ad eccezione di serie particolari per la loro notevole rilevanza o perché atipiche rispetto all'archivio generale dell'istituto, non richiedono attualmente<sup>5</sup> un grado di analiticità che vada al di

<sup>1</sup> Uso l'espressione 'archivi moderni' non perché intenda contrapporla a una eventuale 'archivistica antica', ma perché lo scarto è problema tipico degli archivi moderni e per puntualizzare il fatto che le mie osservazioni non hanno la pretesa di andare al di là dei limiti posti dalla mia esperienza specifica — ormai quasi decennale — su documenti moderni delle amministrazioni centrali.

<sup>2</sup> Si veda anche R. DE FELICE, *La classificazione degli atti negli archivi moderni*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX (1964), p. 232.

<sup>3</sup> L'ordinamento storico o se si preferisce strutturale, è infatti pur sempre un ordinamento per materia che però rispetta, e quindi, tenta di ricostruire le scelte fatte quando l'archivio veniva costituito al fine di individuare le funzioni svolte dai diversi uffici dell'istituto preso in esame. Se non si ha più traccia di queste scelte si può in molti casi rispettare il principio della provenienza, riconducendo cioè le carte all'ente che le ha prodotte, ed è certamente possibile dare loro un ordine, ma è pressoché impossibile ricostruire l'ordinamento originario dell'archivio.

<sup>4</sup> Si vedano a questo proposito le acute osservazioni di C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970).

<sup>5</sup> Sulla base delle situazioni emerse nel corso dei lavori eseguiti per la *Guida generale degli archivi di stato italiani* a me sembra preferibile — in linea di massima — incrementare — come primo passo verso una razionale impostazione dei lavori archivistici — l'ordinamento del maggior numero possibile dei fondi, corredandoli magari di inventari sommari, piuttosto che dedicare tanti anni all'inventariazione analitica di un piccolo fondo.

là del fascicolo o — dove esiste — del sottofascicolo, cioè di unità individuabili talora con certezza anche senza la lettura delle carte. Ma anche quando è necessario l'esame diretto del documento, l'archivista non ne fa una lettura da storico, ma un'analisi diplomatica per la quale il contenuto del documento, sintetizzato o sintetizzabile in un oggetto, deve essere considerato alla stessa stregua della data, dell'intestazione del foglio, del mittente, del destinatario, della classifica di protocollo, ecc. Compito specifico dell'ordinatore non è infatti interpretare cioè formulare un giudizio critico dei documenti, ma analizzarne i dati estrinseci traendone una serie di deduzioni che debbono essere segnalate nell'inventario. Questo tipo di elaborazione può, ben inteso, suggerire a sua volta nuovi temi di ricerca all'indagine storica e costituisce comunque un indispensabile punto di partenza per un serio studio delle istituzioni giuridiche.

Naturalmente quando si riordina un archivio se ne valuta anche la rilevanza ai fini della ricerca storiografica, ma questa valutazione non è conseguenza necessaria dell'aver individuato le classifiche dei documenti e le articolazioni più o meno complesse dell'ufficio. Dipende invece dall'atteggiamento valutativo circa la rilevanza dei documenti — qualunque sia lo stato in cui si trovano — che è sempre presente in un archivista attento. In relazione ai documenti si verificano dunque tre momenti che corrispondono a un diverso grado di intensità nella comprensione del documento: valutazione della rilevanza delle fonti, elaborazione dei dati estrinseci, interpretazione del contenuto. Nel giudizio storico l'interpretazione del contenuto presuppone implicitamente l'elaborazione dei dati estrinseci e la valutazione della rilevanza delle fonti, ma questi tre momenti non coesistono necessariamente in tutte le funzioni svolte dall'archivista, o quantomeno non coesistono con pari incidenza. Per quel che attiene all'ordinamento e alla conseguente inventariazione di un fondo, è doveroso prescindere dall'interpretazione del contenuto. Soltanto quando l'ordinatore sia mosso da personale interesse per l'archivio che sta ordinando cercherà di formulare un giudizio critico<sup>1</sup>. Tale indagine ha però valore autonomo come qualsiasi altro saggio che abbia utilizzato quelle carte, e non è indispensabile ai fini della conservazione, né a quelli della fruizione delle carte, la quale è favorita essenzialmente dalla presenza di indici e sche-

<sup>1</sup> È necessario infatti tenere sempre presente che l'archivista non ordina soltanto i fondi che suscitano il suo interesse, ma essendo un funzionario dello stato cui è attribuito il compito della conservazione delle fonti, deve ordinare le serie archivistiche secondo un ordine derivante anche dalla richiesta degli utenti e da certe necessità obiettive che impongono a volte scelte prioritarie non sempre coincidenti con le istanze personali dell'archivista.

dari complementari. Nella decisione dello scarto invece, quando cioè il compito specifico è la valutazione della rilevanza storica dei documenti, si deve operare sempre un'interpretazione, sia pure embrionale e a livello intuitivo, del contenuto.

Se lo scarto fosse veramente attuabile soltanto per i fondi che vengono riordinati, si dovrebbe supporre che la maggior parte degli scarti finora effettuati su parere delle commissioni di sorveglianza, e prima del '63 dalle commissioni di scarto<sup>1</sup>, siano arbitrari. È noto infatti che sono assai più numerosi i documenti inviati al macero, di quelli che, versati negli archivi di stato, vengono sottoposti all'ordinamento<sup>2</sup>. È innegabile che siano stati effettuati scarti di cui oggi ci rammarichiamo, ma sarebbe troppo semplicistico attribuirne la responsabilità al disordine delle carte, invece che ai diversi orientamenti storiografici e in alcuni casi all'incompetenza o a una non sufficiente esperienza degli archivisti. Va tenuto presente inoltre che non sempre i fondi versati negli archivi di stato hanno bisogno di essere riordinati. Anzi se si potesse esercitare in maniera efficace la sorveglianza sarebbe ottima cosa versare i documenti senza dover poi intervenire sul loro ordinamento (se non per modificare e integrare i mezzi di corredo), dal momento che — come si è già detto — lo scarto non incide sull'ordine originario, ma soltanto sull'integrità dell'archivio. Dovremmo forse dedurre che sui fondi non riordinati dall'archivista, questi non possa essere in grado di esercitare lo scarto? Infine non è sufficiente affermare che lo scarto debba farsi in correlazione con l'ordinamento senza specificare in quale sede debbano effettuarsi queste operazioni, se cioè negli archivi di deposito o negli archivi di stato: è chiaramente intuibile il caos cui darebbe luogo questa seconda soluzione.

Tuttavia è innegabile che le operazioni di scarto risultano in linea di massima più semplici se effettuate su archivi che si presentano in or-

<sup>1</sup> J. H. Collengridge nella sua relazione al III Congresso internazionale degli archivi segnala il problema della necessità di operare lo scarto, almeno per alcune serie, entro un periodo di tempo relativamente breve per evitare l'accumulo di documenti, eccessivamente dispendioso, nelle amministrazioni. Delle soluzioni adottate in alcuni paesi, almeno tra quelle segnalate allora dal Collengridge le nostre commissioni di scarto sembrano aver dato luogo a soluzioni meno aberranti. J. H. COLLENGRIDGE, *Gli scarti d'archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XVI (1956), p. 309.

<sup>2</sup> Questo è ovvio se si pensa che per ordinare l'archivio di una direzione generale o di una divisione (se si tratti di archivio a livello divisionale) sono necessari un archivista per individuare il tipo di classifica, stabilire i criteri per la schedatura, coordinare i lavori e decidere in quale ordine disporre le serie, e un'équipe di personale per la schedatura dei fascicoli.

dine<sup>1</sup>. Mi sembra quindi preferibile sostituire al nesso scarto-ordinamento il nesso tra scarto e archivi (correnti e di deposito) ordinati. Quando il versamento negli archivi di stato era previsto dopo 5 anni<sup>2</sup>, non si poneva con urgenza, almeno in linea di principio, il problema dello scarto periodico e quello degli archivi intermedi che sono invece vivissimi oggi dal momento che la legge prescrive la permanenza dei documenti presso gli uffici statali per oltre 40 anni. Ma dal '63 ad oggi non è intervenuta nessuna disposizione che tendesse ad adeguare gli archivi degli uffici statali alla nuova situazione<sup>3</sup>: basti pensare a come sono inadatti i locali che

<sup>1</sup> Lo scarto può essere più semplice in un archivio ordinato, non perché in questo caso sia possibile stabilire norme determinate ma perché è presumibile che l'archivista possa raccogliere maggiori informazioni e possa quindi formarsi un'idea più precisa di tutte le funzioni svolte dall'ufficio.

<sup>2</sup> Il regolamento del 1911 fissava nell'art. 70 a 10 anni dall'esaurimento degli affari il termine per il versamento dei documenti negli archivi di stato. Tale termine veniva anticipato a 5 anni dal R.D. 31 ag. 1933, n. 1313 ed era implicitamente recepito dalla legge del 1939.

<sup>3</sup> Gli unici provvedimenti adottati fino ad oggi per i documenti ancora conservati negli archivi degli uffici statali riguardano il microfilm sostitutivo: L. 4 genn. 1968, n. 15 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 sett. 1974. Le norme previste da questo decreto appaiono assai complicate e richiedono un lavoro di preparazione per i documenti che dovrebbero essere distrutti, quale mai fino ad oggi è stato possibile dedicare neanche ai documenti che debbono essere conservati. A parte questo, mi sembra che all'entusiasmo per questa applicazione del microfilm si possa opporre qualche obiezione. Il microfilm sostitutivo oltre a favorire nell'archivista l'attitudine ad autorizzare con facilità la distruzione dei documenti e a ridurre quindi la sua sensibilità valutativa, sposta il problema dello scarto in un secondo momento. Quando cioè dovendo procedersi alla riproduzione dei microfilm, la cui durata non è eterna, si avvertirà che non è necessario riprodurre tutti i microfilm e si dovrà quindi operare una selezione non più sugli originali, ove sarebbe stata indubbiamente più agevole, ma sui microfilm stessi. Inoltre, (e questo vale anche per l'uso delle elaborazioni elettroniche) se è necessario e anzi in molti casi auspicabile che gli archivi correnti introducano nuove tecniche per l'archiviazione dei loro atti, dando luogo a documenti in cui il contenuto viene manifestato in forme diverse da quelle tradizionali, — tecniche che gli archivisti dovranno conoscere per conservare correttamente quei documenti quando verranno versati negli archivi di stato — mi sembra altrettanto necessario che l'uso di tecniche moderne applicate a documenti tradizionali debba essere molto cauto, non essendo affatto provato che contribuisca a un reale progresso dell'indagine storiografica. Le difficoltà che possono incontrarsi oggi nella consultazione dei documenti conservati negli archivi italiani, non dipendono certo dalla limitata diffusione delle più avanzate tecniche per la riproduzione dei documenti o per la elaborazione elettronica dei dati, quanto dalla scarsità dei tradizionali mezzi di corredo, i quali quando esistono e hanno un sufficiente grado di analicità permettono un'ampia possibilità di ricerca lasciando allo studioso l'insostituibile mezzo dell'esame diretto del documento originale, inserito nella serie archivistica da cui proviene.

in genere i ministeri hanno continuato a destinare alla conservazione dei documenti. Per le difficoltà che ostacolano lo svolgimento delle funzioni stabilite negli artt. 25 e 27 della legge sugli archivi (così strettamente collegate alle disposizioni dell'art. 23) si potrebbe trovare una soluzione più soddisfacente se fosse possibile modificare tali norme conferendo una maggiore libertà d'azione nell'ambito degli archivi di deposito all'archivista di stato e cercando parallelamente di sensibilizzare gli uffici statali sull'importanza della conservazione dei documenti che essi producono e soprattutto dell'importanza della loro destinazione a fini culturali<sup>1</sup>. Le commissioni, i cui componenti perseguono scopi diversi<sup>2</sup>, lavorano spesso in un clima di reciproca diffidenza, che rende più difficile il compito dell'archivista, il quale si trova ad essere membro in minoranza di una commissione presieduta da funzionari a volte scettici nei confronti di questa attività<sup>3</sup>. Ad aggravare la situazione si aggiunge l'esiguo numero degli archivisti di stato: attualmente un solo archivista è membro di oltre dieci commissioni; le commissioni sono quasi sempre a livello di direzione generale, se non addirittura di ministero, mentre gli archivi sono per lo più a livello divisionale. Ne consegue che un'unica commissione deve esercitare la sorveglianza in alcuni casi anche su dieci o quindici uffici diversi con competenze eterogenee, sulle quali non sempre i membri interni della commissione possono essere in grado di fornire le necessarie informazioni.

Se si tiene conto di tutto ciò non ci si può stupire se ora si riesce a malapena ad assolvere le funzioni inerenti allo scarto, quasi per niente quelle inerenti alla sorveglianza<sup>4</sup>, che sono invece per determinati aspetti

<sup>1</sup> A tal fine si potrebbe introdurre la legge sugli archivi tra le materie obbligatorie in tutti i concorsi statali e istituire dei corsi di archivistica, tenuti dagli archivisti di stato, per preparare gli impiegati che debbono occuparsi della tenuta degli archivi degli uffici statali. Solitamente sono questi gli unici interlocutori validi che trova l'archivista di stato quando esercita le funzioni inerenti alla sorveglianza, funzioni che potrebbe esercitare assai meglio se le sue visite negli archivi statali non fossero sempre vincolate alla convocazione della commissione. L'archivista ha bisogno della collaborazione degli altri componenti della commissione per conoscere le competenze e l'organizzazione dell'ufficio e per prendere accordi per l'esecuzione dei lavori, ma non dovrebbe essere frastornato da presenze estranee quando esamina e valuta le carte per le operazioni di scarto.

<sup>2</sup> Si veda la nota 1 p. 255.

<sup>3</sup> La soppressione dei gettoni di presenza previsti dalla legge sugli archivi per i membri delle commissioni ha contribuito a rendere ancora più difficile la convocazione delle commissioni per l'esercizio della sorveglianza. Ovviamente non ha inciso ai fini dello scarto.

<sup>4</sup> Nota opportunamente Sandri che le funzioni attribuite alle commissioni di sorveglianza possono considerarsi come operazioni di pre-archiviazione « in attesa che

più importanti. Infatti mentre un buon archivista è in grado di valutare l'opportunità o meno di uno scarto, sia pure con quella possibilità di errore cui si è accennato, anche nella presente situazione di generale disordine delle carte, non è invece assolutamente in grado di influire sulla tenuta degli archivi correnti e di deposito né, ed è questo il problema più serio, di garantire che proprio le serie di maggior rilievo politico e quindi di maggior interesse storico non vengano indebitamente sottratte all'obbligo della conservazione. È ovvio però che quest'ultimo sia un problema particolarmente complesso, la cui soluzione non può dipendere esclusivamente dalle norme sulla sorveglianza.

PAOLA CARUCCI

*Archivio centrale dello stato*

---

trovi accoglimento l'idea di un archivio intermedio» dove quelle stesse operazioni potrebbero essere compiute in circostanze più razionali. L. SANDRI, *L'archivistica*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVII (1967), p. 415.